

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	SECURITY INTEREST		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Cerved S.p.A.		03/06/2013	CORPORATION: ITALY
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	UniCredit Bank AG		
Street Address:	Via Tommaso Gross No. 10		
City:	Milan		
State/Country:	ITALY		
Entity Type:	CORPORATION: GERMANY		
Name:	Banca IMI S.p.A.		
Street Address:	Largo Mattioli No. 3		
City:	Milan		
State/Country:	ITALY		
Entity Type:	CORPORATION: ITALY		
Name:	BNP Paribas S.A.		
Street Address:	Boulevard des Italiens 16		
City:	Paris		
State/Country:	FRANCE		
Postal Code:	75009		
Entity Type:	CORPORATION: FRANCE		
Name:	BNP Paribas S.A.		
Street Address:	Piazza San Fedele 1/3		
City:	Milan		
State/Country:	ITALY		
Entity Type:	CORPORATION: FRANCE		
Name:	Credit Agricole Corporate and Investment Bank		

Street Address:	Quai du PrÃ©sident Paul Doumer no. 8
City:	Paris
State/Country:	FRANCE
Postal Code:	92920
Entity Type:	CORPORATION: FRANCE

Name:	Credit Suisse AG
Street Address:	Paradeplatz 8,
City:	Zurich
State/Country:	SWITZERLAND
Entity Type:	CORPORATION: SWITZERLAND

Name:	Deutsche Bank AG
Street Address:	Winchester House, 1 Great Winchester Street
City:	London
State/Country:	UNITED KINGDOM
Entity Type:	CORPORATION: UNITED KINGDOM

Name:	Deutsche Bank S.p.A.
Street Address:	Piazza del Calendario No. 3
City:	Milan
State/Country:	ITALY
Entity Type:	CORPORATION: ITALY

Name:	HSBC Bank plc
Street Address:	Canada Square N. 8
City:	London
State/Country:	UNITED KINGDOM
Postal Code:	E14 5HQ
Entity Type:	Public Limited Company: UNITED KINGDOM

↳ CORPORATION (Donna P. Conterco)

Name:	UniCredit S.p.A.
Street Address:	Via Specchi 16, Roma and Head Office in Piazza Cordusio 2
City:	Milan
State/Country:	ITALY
Entity Type:	CORPORATION: ITALY

PROPERTY NUMBERS Total: 1

Property Type	Number	Word Mark

Registration Number:

1412574

DATABANK

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number:

3038630223

Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.

Phone:

303-863-9700

Email:

sstavish@sheridanross.com, dgonzales@sheridanross.com

Correspondent Name:

Sabrina C. Stavish

Address Line 1:

1560 Broadway, Suite 1200

Address Line 2:

SHERIDAN ROSS P.C.

Address Line 4:

Denver, COLORADO 80202

ATTORNEY DOCKET NUMBER:

5535C-1

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name:

Address Line 1:

Address Line 2:

Address Line 3:

Address Line 4:

NAME OF SUBMITTER:

Sabrina C. Stavish

Signature:

/Sabrina Stavish/

Date:

07/21/2013

Total Attachments: 52

source=New Security Agreement (EN)#page1.tif
source=New Security Agreement (EN)#page2.tif
source=New Security Agreement (EN)#page3.tif
source=New Security Agreement (EN)#page4.tif
source=New Security Agreement (EN)#page5.tif
source=New Security Agreement (EN)#page6.tif
source=New Security Agreement (EN)#page7.tif
source=New Security Agreement (EN)#page8.tif
source=New Security Agreement (EN)#page9.tif
source=New Security Agreement (EN)#page10.tif
source=New Security Agreement (EN)#page11.tif
source=New Security Agreement (EN)#page12.tif
source=New Security Agreement (EN)#page13.tif
source=New Security Agreement (EN)#page14.tif
source=New Security Agreement (EN)#page15.tif
source=New Security Agreement (EN)#page16.tif
source=New Security Agreement (IT)#page1.tif
source=New Security Agreement (IT)#page2.tif
source=New Security Agreement (IT)#page3.tif
source=New Security Agreement (IT)#page4.tif

TRADEMARK
REEL: 005075 FRAME: 0096

source=New Security Agreement (IT)#page5.tif
source=New Security Agreement (IT)#page6.tif
source=New Security Agreement (IT)#page7.tif
source=New Security Agreement (IT)#page8.tif
source=New Security Agreement (IT)#page9.tif
source=New Security Agreement (IT)#page10.tif
source=New Security Agreement (IT)#page11.tif
source=New Security Agreement (IT)#page12.tif
source=New Security Agreement (IT)#page13.tif
source=New Security Agreement (IT)#page14.tif
source=New Security Agreement (IT)#page15.tif
source=New Security Agreement (IT)#page16.tif
source=New Security Agreement (IT)#page17.tif
source=New Security Agreement (IT)#page18.tif
source=New Security Agreement (IT)#page19.tif
source=New Security Agreement (IT)#page20.tif
source=New Security Agreement (IT)#page21.tif
source=New Security Agreement (IT)#page22.tif
source=New Security Agreement (IT)#page23.tif
source=New Security Agreement (IT)#page24.tif
source=New Security Agreement (IT)#page25.tif
source=New Security Agreement (IT)#page26.tif
source=New Security Agreement (IT)#page27.tif
source=New Security Agreement (IT)#page28.tif
source=New Security Agreement (IT)#page29.tif
source=New Security Agreement (IT)#page30.tif
source=New Security Agreement (IT)#page31.tif
source=New Security Agreement (IT)#page32.tif
source=New Security Agreement (IT)#page33.tif
source=New Security Agreement (IT)#page34.tif
source=New Security Agreement (IT)#page35.tif
source=New Security Agreement (IT)#page36.tif

Index No. 9,614

Collection No. 5,024

Record of Deposit
ITALIAN REPUBLIC

On the 6th (sixth) day,
Of the month of **March**,

In the year **2013 (Two Thousand and Thirteen)**,

In Milan, at via Agnello no. 18.

There appeared before me, **Carlo Marchetti**, notary in Milan and registered with the Faculty of Notaries in Milan, Mr.:

- **Pietro Giovanni MASERA**, born in Milan on 17th November 1968, residing for present purposes at via San Vigilio no. 1, Milan,

of whose personal identity, I as Notary am certain, who, declaring that he acts in his capacity as director in the interests of the Italian single member limited company called:

“Cerved Group S.p.A.”

with its registered office in Milan, via San Vigilio no. 1, having fully paid up share capital of 17,737,112.00, with tax code and registration number for VAT and the Register of Companies for Milan: 06407910964, registered with the Economic and Administrative Index for Milan under no. 1890911, (hereinafter: the **“Pledgor”**),

asks me to receive the following document upon deposit among my records, in order for it to be preserved and so that I, as Notary, can issue copies and extracts, and for the purposes of proceeding with all consequent performance thereof, and, where necessary, attending at all other formalities and communication, namely the contract of **CREATION OF PLEDGE OVER THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF CERVED S.P.A.**, certified by the Notary in London (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) *Andrew James Macnab* dated 27th February 2013, written entirely in the Italian language and bearing an Apostille pursuant to the Hague Convention of 5th October 1961 and having as its purpose, in particular and *inter alia*, the irrevocable creation by the Pledgor, *pro-indiviso* in favour of each of the Secured Creditors (as *therein* mentioned and defined), of a right of pledge over the Intellectual Property Rights described in APPENDIX C (*List of Intellectual Property Rights*) of the said contract, pursuant to Articles 138 *et seq.* of the Intellectual Property Code.

Complying with the request, I as Notary withdraw the said document and attach it to this deed under letter **“A”**.

The Party Appearing therefore acknowledges that the aforesaid deed contains a clause concerning the tax regime in relation thereto to the following effect: ***“This contract is subject to registration dues at a fixed rate, for an amount equating to 168.00 Euros, as the Pledge granted by the Pledgor in favour of the Secured Creditors is a collateral security for its own obligations and is subject to tax duty amounting to 14.62 Euros for each sheet”***.

I have read these presents to the Party Appearing, who approves the same and signs it together with me at 1.10 p.m., omitting the reading of the appendix by his express waiver.

Consisting of one sheet written with mechanical means by a person trusted by me and completed by my hand over two pages and the third up to this point.

Signed Pietro Giovanni Masera

Signed Carlo Marchetti, notary

SAVILLE & Co.
 NOTARIES

One Carey Lane London EC2V 8AE Tel: + 44 (0)20 7920 0000 Fax: + 44 (0)20 7920 0088 www.savillenotaries.com mail@savillenotaries.com Richard Saville Sophie Milburn Nicholas Thompson Robert Kerss Andrew MacNab <hr/> Elenora Ceolin Christopher Higgins	I, the undersigned, ANDREW JAMES MACNAB in the City of London, England, notary public duly admitted and sworn before the governing authority, by these presents I CERTIFY AND ATTEST that today there appeared before me in London, England, the persons specified herein below in column A and of whose personal identities, powers and capacities, I as Notary am certain, have duly signed the contract of creation of pledge over the intellectual property rights attached hereto, the said persons acting on behalf of the company, in the capacities herein below specified next to their surnames in columns B and C:	
<i>Column A</i>	<i>Column B</i>	<i>Column C</i>
<i>The Pledgor</i>		
1. LUIGI SBROZZI	CERVED GROUP S.P.A. , with its registered office in Milan, Italy	special representative duly authorised by a special power of attorney dated 27 th February 2013
<i>The FLGA Creditor</i>		
2. EMANUELE BOSIA	CERVED TECHNOLOGIES S.P.A. , with its registered office in Milan, Italy	special representative duly authorised by a special power of attorney dated 25 th February 2013
<i>The Common Representative</i>		
3. GILLIAN LISA AKHURST and RUSSELL STUART WINSTON	UNICREDIT BANK AG with its registered office in Munich, Germany, which acts through its Branch in Milan, Italy	special representatives duly authorised by a special power of attorney dated 21 st February 2013
FURTHERMORE I DECLARE that the said UNICREDIT BANK AG, Milan branch participates in the signing of this contract on its own account, as Security Agent, as Revolving Creditor and, vested with the necessary powers, representing the Revolving Creditors hereinafter listed:		

REVOLVING CREDITORS

- a) **Banca IMI S.p.A.**, a company incorporated in Italy, with registered offices at Largo Mattioli no. 3, Milano, registered with the Company Register of Milan under no. 04377700150;
- b) **BNP Paribas S.A.**, a company incorporated in France, with registered offices at Boulevard des Italiens 16, 75009 Paris (France), with fully paid-in capital of Euro 2,507,455,130, registered with the Chamber of Commerce of Paris under no. B662 042 449;
- c) **BNP Paribas S.A.**, a company incorporated in France, with registered offices at Boulevard des Italiens 16, 75009 Paris (France), with fully paid-in capital of Euro 2,507,455,130, registered with the Chamber of Commerce of under no. B662 042 449, **Italy Branch**, with registered offices at Piazza San Fedele 1/3, Milan, registered with the Company Register of Milan under number and fiscal code 04449690157;

- d) **Crédit Agricole Corporate and Investment Bank**, a company incorporated in France, with registered offices at Quai du Président Paul Doumer no. 8, 92920 Paris (France), La Défense Cedex, registered with the Company Register of Nanterre under no. Siren 304.187.701, acting through its **Milan Branch**, with registered offices at Piazza Cavour no. 2, Milano, registered with the Company Register of Milan under number and fiscal code 1162280151 as "Arranger", "RCF Lender" and Revolving Creditor as "Arranger", "RCF Lender" and Revolving Creditor;
- e) **Credit Suisse AG**, a company incorporated in Switzerland, with registered offices at Paradeplatz 8, Zurich (Switzerland), with fully paid-in capital of CHF 4,399,665,200.00, registered with the Commercial Register of Zurich under no. CH-20.3.923.549-1, **Milan Branch**, with registered offices at Via Santa Margherita no. 3, Milano, registered with the Company Register of Milan under number and fiscal code 10087790159;
- f) **Deutsche Bank AG**, a company incorporated in Frankfurt am Main, Germany acting through its **London Branch**, with registered offices at Winchester House, 1 Great Winchester Street, London (United Kingdom), registered with the Company House under BR000005;
- g) **Deutsche Bank S.p.A.**, a company incorporated in Italy, with registered offices at Piazza del Calendario no. 3, Milan, Italy, registered with the Company Register of Milano under no. 01340740156;
- h) **HSBC Bank plc**, a company incorporated in the United Kingdom, with registered offices at Canada Square n. 8, London E14 5HQ (United Kingdom), registered with the Company House under no. 14259;
- i) **UniCredit S.p.A.**, a company incorporated in Italy, with registered offices at via Specchi 16, Roma and Head Office in Piazza Cordusio 2, Milan, registered with the Company Register of Rome under no. 00348170101;

IN FAITH AND TESTIMONY WHEREOF I the said notary have subscribed my hand and official seal in london, on the twentyseventh day of the month of february in the year two thousand thirteen.

PARTNER LEGAL FIRM
in association with Clifford Chance

**CLIFFORD
CHANCE**

**CREATION OF PLEDGE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS BELONGING TO
CERVED GROUP S.P.A.**

116450-3-2467-v.13.0

47-40538097

**TRADEMARK
REEL: 005075 FRAME: 0101**

CREATION OF PLEDGE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

BETWEEN

1. **Cerved Group S.p.A.**, a sole member company, incorporated in Italy, with registered offices at Via San Vigilio no. 1, 20142 Milano, with fully paid-in capital of Euro 17,737,112.00, with tax code and registration number for VAT and the Register of Companies for Milan: 06407910964; (as pledgor and hereinafter the "**Pledgor**");
1. **UniCredit Bank AG**, a company incorporated in Germany, with registered offices at Kardinal-Faulhaber Straße no.14, 80333 Munich, Germany, with fully-paid share capital of Euro 2,407,151,016.00, registered with the Company Register of Munich under no. HRB42148, acting for the purposes hereof through its **Milan Branch** with office at Via Tommaso Grossi no. 10, Milan, Italy, registered with the Company Register of Milan under no. 09144100154, R.E.A. no. 1271205 (the "**Common Representative**"), acting for the purposes hereof on its own behalf as "*Security Agent*" and as representative of the Secured Creditors listed below:
 - a) **Banca IMI S.p.A.**, a company incorporated in Italy, with registered offices at Largo Mattioli no. 3, Milano, registered with the Company Register of Milan under no. 04377700150, as "Arranger", "RCF Lender", and Revolving Creditor;
 - b) **BNP Paribas S.A.**, a company incorporated in France, with registered offices at Boulevard des Italiens 16, 75009 Paris (France), with fully paid-in capital of Euro 2,507,455,130, registered with the Chamber of Commerce of Paris under no. B662 042 449, as "Arranger" and Revolving Creditor;
 - c) **BNP Paribas S.A.**, a company incorporated in France, with registered offices at Boulevard des Italiens 16, 75009 Paris (France), with fully paid-in capital of Euro 2,507,455,130, registered with the Chamber of Commerce of under no. B662 042 449, **Italy Branch**, with registered offices at Piazza San Fedele 1/3, Milan, registered with the Company Register of Milan under number and fiscal code 04449690157, as "RCF Lender" and Revolving Creditor;
 - d) **Crédit Agricole Corporate and Investment Bank**, a company incorporated in France, with registered offices at Quai du Président Paul Doumer no. 8, 92920 Paris (France), La Défense Cedex, registered with the Company Register of Nanterre under no. Siren 304.187.701, acting through its **Milan Branch**, with registered offices at Piazza Cavour no. 2, Milano, registered with the Company Register of Milan under number and fiscal code 1162280151 as "Arranger", "RCF Lender" and Revolving Creditor as "Arranger", "RCF Lender" and Revolving Creditor;
 - e) **Credit Suisse AG**, a company incorporated in Switzerland, with registered offices at Paradeplatz 8, Zurich (Switzerland), with fully paid-in capital of CHF 4,399,665,200.00, registered with the Commercial Register of Zurich under no. CH-20.3.923.549-1, **Milan Branch**, with registered offices at Via Santa Margherita no. 3, Milano, registered with the Company Register of Milan under number and fiscal code 10087790159, as "Arranger", "RCF Lender" and Revolving Creditor;
 - f) **Deutsche Bank AG, London Branch**, with registered offices at Winchester House, 1 Great Winchester Street, London (United Kingdom), registered with the Company House under BR000005, as "Arranger" and Revolving Creditor;

- g) **Deutsche Bank S.p.A.**, a company incorporated in Italy, with registered offices at Piazza del Calendario no. 3, Milan, Italy, registered with the Company Register of Milano under no. 01340740156, as "RCF Lender" and Revolving Creditor;
- h) **HSBC Bank plc**, a company incorporated in the United Kingdom, with registered offices at Canada Square n. 8, London E14 5HQ (United Kingdom), registered with the Company House under no. 14259, as "Arranger", "RCF Lender" and Revolving Creditor;
- i) **UniCredit S.p.A.**, a company incorporated in Italy, with registered offices at via Specchi 16, Roma and Head Office in Piazza Cordusio 2, Milan, registered with the Company Register of Rome under no. 00348170101, as "Arranger", "RCF Lender" and Revolving Creditor;

AND

- 2. **Cerved Technologies S.p.A.**, a sole member company incorporated in Italy, with registered offices at Via Manfredo Camperio no. 14, Milan, with fully paid-in capital of Euro 120,000.00 registered with the Company Register of Milan under no. 08076240962, as FLGA Creditor;

2. CREATION OF THE SECURITY

- 2.1 By this contract, the Pledgor irrevocably creates, *pro-indiviso* in favour of each of the Secured Creditors, a right of pledge over the Intellectual Property Rights, pursuant to Article 138 *et seq.* of the Intellectual Property Code (the "**Pledge**"), to secure the Secured Loans.
- 2.2 The Pledge secures (jointly, for their full value and without the requirement for prior enforcement against the principal debtor or of any other real or personal security) all the Secured Creditors and each of them individually.
- 2.3 The Pledge shall extend, by direct effect of the contract itself and without it being necessary to carry out any further formalities, to any possible renewal of the registration of the Intellectual Property Rights, in order that all the Secured Loans shall be satisfied in full.

3. COMPLETION OF THE SECURITY

- 3.1 The Pledgor undertakes to:
 - 3.1.1. lodge this contract among the records of an Italian Notary within 15 (fifteen) Working Days from the signing of the same,
 - 3.1.2. register this contract in good time, making payment of the relative taxes;
 - 3.1.3. lodge an application to transcribe the Pledge created pursuant to this contract in favour of the Secured Creditors with reference to the Intellectual Property Rights with all competent offices or authorities, in particular:
 - (a) within 30 (thirty) Working Days from the signing of this contract with the Italian Patent and Trademark Office, on the basis of Articles 138 *et seq.* of the Intellectual Property Code;
 - (b) within 30 (thirty) Working Days from the signing of this contract, with the European Office for Harmonisation of the Internal Market (OHIM – Alicante, Spain);
 - (c) within 30 (thirty) Working Days from the signing of this contract, with the competent Patent and Trademark Office for the United States (*United States Patent and Trademark Office*, USPTO – Washington D.C. USA);
 - (d) within 30 (thirty) Working Days from the signing of this contract, with the competent Offices of countries covered by Intellectual Property Rights, according to the specific regulations of each country, with reference to;

- (e) at the time of their actual designation and the related stages of nationalization, pursuant to the European Patent Convention (“**EPC**”), with the Italian Patent and Trademark Office, on the basis of Articles 138 *et seq.* of the Intellectual Property Code, as well as with the competent Offices of countries covered by Intellectual Property Rights, according to the specific regulations of each country, and in each case, if necessary, with the European Patent Office (“**EPO**”), providing prompt confirmation to the Common Representative of the registration and of the transcription made according to the specification of this paragraph 3.1.3 and sending a copy of the documentation issued by the competent authorities or offices proving the transcription thereof.
 - 3.2 The Pledgor hereby provides all consents necessary to complete the aforementioned formalities on the part of any interested party, in each case exempting the competent public officials, in relation to the completion of the same.
 - 3.3 The taxes and expenses relative to the performances, registrations and transcriptions mentioned *supra* shall be the Pledgor's responsibility.
- 4 **RELEASE OF THE PLEDGE**
- 4.1 At the end of the Effective Period, the Pledge shall lost its effectiveness, all rights connected with the Intellectual Property Rights subject to the said Pledge shall revert to the Pledgor, and upon the request of and at the expense of the latter, the Common Representative shall sign a deed of consent to the cancellation and all deeds and/or documents necessary to cancel the Pledge, in the name of and on behalf of the Secured Creditors, therein consenting to the transcription of the cancellation of the Pledge with the offices where it was transcribed pursuant to Article 3 (*Completion of the Security*).

8. **EFFECTIVENESS OF THE SECURITY**

8.1 **Cumulative Security**

The Pledge is absolute and unconditional, its validity and existence is independent of and in addition to all other personal or real securities or to all other rights, powers, or remedies provided by law by which the Secured Creditors may, at the current time or subsequently, benefit or come to benefit in relation to all or some of the Secured Loans.

8.2 **Waivers**

The delay or failure on the part of the Secured Creditors to exercise any right pursuant to this contract and/or the Secured Relationships shall not have the value of waiving the same, no shall its single or partial exercise preclude further or different exercise of the same right or of any other right.

8.3 **Illegality, Invalidity and Ineffectiveness**

The incompatibility with rules of law and the invalidity or ineffectiveness of some of the provisions contained in this contract shall not have any effect upon the validity or effectiveness of this contract or of any other provision thereof.

8.4 **Exemption from Liability**

None of the Secured Creditors will be liable for any losses suffered by the Pledgor in consequence of the manner of exercise, attempted exercise or failure to exercise any of the rights, actions, powers, remedies or abilities to which they are entitled pursuant to this contract and the Pledge except in the event of malice or gross negligence and restricted to the party to whom the malice or gross negligence can be directly attributed.

8.5 **Continuing Security**

In express derogation from Article 1200 of the Civil Code, the Pledge shall remain valid in its entirety notwithstanding any full or partial repayment or fulfilment of the Secured Loans, until the expiry of the Period of Effectiveness.

9. **COMMON REPRESENTATIVE OF THE SECURED CREDITORS**

- 9.1 UniCredit Bank AG, Milan Branch, is appointed by the Secured Creditors to act as Common Representative of the Secured Creditors, in the capacity of agent with powers of representation, and therefore to have active and passive, substantive and procedural powers of representation, in relation to the Pledge. Therefore, all rights and powers to which the Secured Creditors, or each of them are entitled, pursuant to this contract and in relation to the Pledge, may be exercised by UniCredit Bank AG, Milan Branch, as Common Representative, therein including the power to undertake any court action, including of an interim nature, in relation to protecting the Pledge, to its enforcement and to its discharge and extinction, as provided above, on behalf of the Secured Creditors. The Pledgor acknowledges the above.
- 9.2 In consequence of what is set out above the Pledgor may validly send all communications to the Common Representative alone (even if addressed to the Secured Creditors or to only one of them, depending on the case) and to regard all communications coming from the Common Representative in relation to the Pledge and the Intellectual Property Rights subject to the said Pledge as coming also from the other Secured Creditors (or from some of them if thus specified), unless otherwise specified in the said communication.
- 9.3 The Pledgor acknowledges the above and the ability of the Secured Creditors to replace UniCredit Bank AG, Milan Branch, with another party, for the purposes of this contract, having the said prerogatives and the same powers of UniCredit Bank AG, Milan Branch, as "*Security Agent*" pursuant to the Intercreditor Agreement shall automatically entail its replacement as Common Representative for the purposes of this contract, in favour of the party that shall assume the role of "*Security Agent*" replacing Uni Credit Bank AG, Milan Branch, subject to the sole obligation of communicating such replacement to the Pledgor. Any communication sent pursuant to the Secured Relationships, which informs the Pledgor concerning the replacement of the "*Security Agent*" shall be considered sufficient for that purpose.

11. **ASSIGNMENTS, TRANSFERS AND MODIFICATIONS**

- 11.1 The Pledge shall persist in its validity and entirety and shall be transferred, without the need for any further manifestation of the Pledgor's consent, as the legal consequence of any assignment, in whole or in part, of the Secured Relationships or of the Secured Loans on the part of some of the Secured Creditors.
- 11.2 For the purposes of the Pledge, the assignment of the Secured Relationships or of the Secured Loans shall have the nature and effect of an assignment of contract and loan assignment, depending upon the case, with exclusion of any novatory effect upon the contract itself or upon the secured loan existing at the time of the completion of that assignment.
- 11.3 Without prejudice to the accessory and automatic nature of the transfers in accordance with what is specified in this Article 11, the Pledgor hereby provides its consent to the transfer of the Pledge consequent to assignment in favour of the party that shall be indicated as the assignee, in whole or in part, of the Secured Relationships or of the Secured Loans in any deed of assignment entered into between that party and the Secured Creditors, being transcribed in a manner complying with what is established by Article 3 of this contract.
- 11.4 The Pledgor furthermore authorises the Common Representative at any time to request transcriptions corresponding to those specified in Article 3 of this contract, of any assignment of the Secured Relationships, in all cases expressly exonerating the competent public officials from all liability in relation to the completion of that formality.

- 11.5 In order to proceed with the transcription envisaged in the preceding Paragraph, the Pledgor undertakes to participate at the signing where eligible in order to obtain transcription of the assignment which has taken place, when requested to do so by the Common Representative.
- 11.6 The Pledge shall persist intact and shall remain binding for the Pledgor, its successors, assignees or successors in title even following amendments of all or part of the Secured Relationships or of all or part of the Secured Loans (including therein, purely by way of example, the extension of credit facilities or the deferment of the terms for repayment of the sums owed and/or any modification that would be considered to be a novation of the Secured Relationships) and to that end the Pledgor expressly and irrevocably henceforth undertakes to continue the Pledge in the event of modification of all or part of the Secured Relationships (including the novation of all or part of the Secured Relationships), including in accordance with and pursuant to Article 1232 of the Civil Code.
- 11.7 Following the signing of Future Hedging Contracts by the Pledgor, the Pledgor must promptly sign a Deed of Confirmation and Extension bearing proof of the date of completion, when requested to do so by the Common Representative, at the Pledgor's expense, in a form considered to be satisfactory by the Common Representative and respecting the "*Agreed Security Principles*" as defined in the Financial Contract and to perform all further acts that the Common Representative should consider necessary in order to confirm that the Pledge shall be valid and effective including in relation to the obligations deriving from the Future Hedging Contracts and/or by the Financial Contract respecting the "*Agreed Security Principles*" as defined in the Financial Contract and what is specified in the following paragraphs.
- 11.8 The definition of Secured Loans must furthermore include all existing or future loans, deriving on any basis from the Future Hedging Contracts, if and when the relative "*confirmation*" shall have been signed, and therefore the Pledge must be confirmed and extended to secure the loans mentioned in accordance with the formalities specified in the following Article 11.9.
- 11.9 The Pledgor undertakes to confirm in writing if requested by the Secured Lenders, including by means of the Common Representative and in the form that they shall reasonably request, at the same time or prior to any modification of all or part of the Secured Relationships or of the modification or extension of all or part of the Secured Loans, its agreement mentioned in the preceding paragraph in relation to any modification of all or part of the Secured Loans. Without prejudice to what is provided by Appendix 13 of the Financial Contract (*Agreed Security Principles*), to that end when required to do so by the Common Representative, the Pledgor must promptly:
- 11.9.1 sign a confirmatory deed, in a form judged by the Common Representative to be reasonably satisfactory and bearing proof of the date of completion, in order to ensure the validity and effectiveness of the Pledge with reference to the modifications thus made to the Secured Loans;
- 11.9.2 proceed to transcribe that deed in a manner in accordance with what is established by Article 3 of this contract.

11.10 The costs, including of a fiscal nature, arising from the undertakings mentioned in this Article shall be allocated according to what is specified on a case by case basis by the Secured Relationships.

11.11 **Disclosure**

The Secured Creditors shall have the right to disclose such information as they shall consider appropriate, regarding the Pledgor or any other party, or relative to this contract, to any actual or potential successor, whether direct or indirect, or to another party to whom such information must be disclosed in accordance with current laws.

12. **CHOICE OF ADDRESS AND COMMUNICATIONS**

For the purposes of this contract and the Pledge, the Pledgor and the Common Representative chose to have their official offices at the addresses mentioned below:

• **Pledgor:**

Cerved Group S.p.A.

Via San Vigilio no. 1, 20142 Milan

FAO: Chief Executive Officer/Chief Financial Officer

Fax: + 39 02 7602045

e-mail: Gianandrea.DeBernardis@cervedgroup.com/Giovanni.Sartor@cervedgroup.com

• **Common Representative:**

UniCredit Bank AG, Milan Branch

Via Broletto, 16 20121 Milan

FAO: Stefano Petrelli

Fax: + 39 02 49535353

Email: stefano.petrelli@unicredit.eu/loanagency@unicredit.eu

12.2 Every notice, communication or document to be sent to each of the parties of this contract shall be effective only if: (i) addressed to the party itself at the address, the department and for the attention of the person mentioned in the preceding paragraph and, (ii) if sent by fax, it shall have been received in legible form.

13. **WAIVERS AND AMENDMENTS**

13.1 Any waiver on the part of a Secured Creditor of its rights deriving from this contract shall not be effective if not communicated in writing.

13.2 Any amendment to the provisions of this contract, or to the Pledge, or any waiver to assert right provided in them, shall not produce any effect unless such amendment or waiver arises from a deed subscribed by the Pledgor and the Common Representative.

14. **PROVISIONS ON TRASPARENCY – ABSTRACT**

For the purposes of what is provided in the Provisions on Transparency, the Parties mutually acknowledge and confirm:

- (a) having granted a mandate and having been assisted by their respective legal advisors in relation to the negotiation, preparation and signing of this Contract; and
- (b) that this Contract, and all the related terms and conditions, including therein the Preamble and the Appendices, have constituted the subject of individual negotiation among the Parties.

15. **JURISDICTION AND APPLICABLE LAW**

15.1 This Contract and the Pledge are governed by Italian law.

15.2 With the exception of the cases of overriding jurisdiction established by law, the Court for Milan shall have exclusive jurisdiction to take cognizance of any dispute arising among the parties regarding this contract and the Pledge.

16. **ACCOUNTING RECORDS AND CERTIFICATES**

In any court or arbitration dispute arising from or in connection with this contract, the accounting records held by the Common Representative and by the Secured Creditors shall constitute *prima facie* evidence relative to the questions to which they relate.

[signature]

Cerved Group S.p.A.

[signature]

Cerved Technologies S.p.A.

[signature]

UniCredit Bank AG, Milan Branch

ATTACHMENT A

(LIST OF REVOLVING CREDITORS)

Banca IMI S.p.A., a company incorporated in Italy, with registered offices at Largo Mattioli no. 3, Milano, registered with the Company Register of Milan under no. 04377700150;

BNP Paribas S.A., a company incorporated in France, with registered offices at Boulevard des Italiens 16, 75009 Paris (France), with fully paid-in capital of Euro 2,507,455,130, registered with the Chamber of Commerce of Paris under no. B662 042 449;

BNP Paribas S.A., a company incorporated in France, with registered offices at Boulevard des Italiens 16, 75009 Paris (France), with fully paid-in capital of Euro 2,507,455,130, registered with the Chamber of Commerce of under no. B662 042 449, **Italy Branch**, with registered offices at Piazza San Fedele 1/3, Milan, registered with the Company Register of Milan under number and fiscal code 04449690157;

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, a company incorporated in France, with registered offices at Quai du Président Paul Doumer no. 8, 92920 Paris (France), La Défense Cedex, registered with the Company Register of Nanterre under no. Siren 304.187.701, acting through its **Milan Branch**, with registered offices at Piazza Cavour no. 2, Milano, registered with the Company Register of Milan under number and fiscal code 1162280151 as "Arranger", "RCF Lender" and Revolving Creditor as "Arranger", "RCF Lender" and Revolving Creditor;

Credit Suisse AG, a company incorporated in Switzerland, with registered offices at Paradeplatz 8, Zurich (Switzerland), with fully paid-in capital of CHF 4,399,665,200.00, registered with the Commercial Register of Zurich under no. CH-20.3.923.549-1, **Milan Branch**, with registered offices at Via Santa Margherita no. 3, Milano, registered with the Company Register of Milan under number and fiscal code 10087790159;

Deutsche Bank AG, London Branch, with registered offices at Winchester House, 1 Great Winchester Street, London (United Kingdom), registered with the Company House under BR000005;

Deutsche Bank S.p.A., a company incorporated in Italy, with registered offices at Piazza del Calendario no. 3, Milan, Italy, registered with the Company Register of Milano under no. 01340740156;

HSBC Bank plc, a company incorporated in the United Kingdom, with registered offices at Canada Square n. 8, London E14 5HQ (United Kingdom), registered with the Company House under no. 14259;

UniCredit Bank AG, a company incorporated in Germany, with registered offices at Kardinal-Faulhaber Straße no.14, 80333 Munich, Germany, with fully-paid share capital of Euro 2,407,151,016.00, registered with the Company Register of Munich under no. HRB42148, **Milan Branch** with office at Via Tommaso Grossi

no. 10, Milan, Italy, registered with the Company Register of Milan under no. 09144100154, R.E.A. no. 1271205.

UniCredit S.p.A., a company incorporated in Italy, with registered offices at via Specchi 16, Roma and Head Office in Piazza Cordusio 2, Milan, registered with the Company Register of Rome under no. 00348170101;

PART II

Secured Creditors pursuant to Funding Loan Group Agreement

Cerved Technologies S.p.A., a sole member company incorporated in Italy, with registered offices at Via Manfredo Camperio no. 14, Milan, with fully paid-in capital of Euro 120,000.00 registered with the Company Register of Milan under no. 08076240962.

N. 9614 di rep.

N. 5.024 di racc.

Atto di deposito

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2013 (duemilatredici),
il giorno 6 (sei)
del mese di marzo,
in Milano, in via Agnello n. 18.

Avanti a me *Carlo Marchetti*, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il Signor:

- **MASERA Pietro Giovanni**, nato a Milano il 17 novembre 1968, domiciliato per la carica in Milano, via San Vigilio n. 1, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua veste di consigliere di amministrazione nell'interesse della società per azioni di nazionalità italiana con socio unico denominata:

"Cerved Group S.p.A."

con sede legale in Milano, via San Vigilio n. 1, capitale sociale euro 17.737.112,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 06407910964, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1890911, (di seguito: il "Costituente"),

mi chiede di ricevere in deposito nei miei atti, perché sia conservato ed io notaio ne possa rilasciare copie ed estratti, ed al fine di procedere ad ogni conseguente adempimento ed, occorrendo, ad ogni altra formalità e comunicazione, il seguente documento, e cioè il contratto di COSTITUZIONE DI PEGNO SU TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE DI TITOLARITÀ DI CERVED GROUP S.P.A., in autentica del notaio in Londra (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) *Andrew James Macnab* in data 27 febbraio 2013, scritto interamente in lingua italiana e munito di Apostille ai sensi della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 ed avente ad oggetto, in particolare e tra l'altro, la costituzione irrevocabile da parte del Costituente, *pro-indiviso* a favore di ciascuno dei Creditori Garantiti (come *ivi* indicati e definiti), a garanzia dei Crediti Garantiti (sempre come *ivi* descritti e definiti), di un diritto di pegno sui Titoli di Proprietà Industriale descritti nell'ALLEGATO C (*Elenco dei Titoli di Proprietà Industriale*) di detto contratto, ai sensi degli articoli 138 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale.

Aderendo alla richiesta io notaio ritiro detto documento e lo allego al presente atto sotto la lettera "A".

Il Componente dà quindi atto che il predetto atto contiene una clausola in merito al regime fiscale del medesimo contratto del seguente tenore: *"Il presente contratto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, di importo pari ad Euro 168.00, essendo il Pegno concesso dal Costituente in favore dei Creditori Garantiti una garanzia reale per obbligazioni proprie ed all'imposta di bollo di importo pari ad Euro 14.62 per ogni foglio."*

Del

1

presente ho dato lettura al Comparsente che lo approva e con me sottoscrive alle ore 13,10 omessa per sua espressa dispensa la lettura dell'allegato.

Consta di un foglio scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completato per due pagine e della terza sin qui.

F.to Pietro Giovanni Masera

F.to Carlo Marchetti notaio

SAVILLE & CO

NOTARIES

One Carey Lane
London EC2V 8AE
Tel: +44 (0)20 7920 0000
Fax: +44 (0)20 7920 0088
www.savillenotaries.com
mail@savillenotaries.com

Richard Saville
Sophie Milburn
Nicholas Thompson
Robert Kerss
Andrew MacNab

Io sottoscritto ANDREW JAMES MACNAB nella Città di Londra, Inghilterra, notaio pubblico per regia autorità debitamente ammesso e giurato con il presente CERTIFICO ED ATTESTO che in data odierna davanti a me in Londra, Inghilterra, i signori specificati alla colonna A qui di sotto e della cui identità personale, poteri e veste io notaio sono certo, hanno debitamente firmato il contratto di **costituzione di pegno su titoli di proprietà industriale** qui allegato, agendo detti signori per conto della società e nella qualità specificate qui di sotto accanto ai loro cognomi alle colonne B e C:

Eleonora Ceolin
Christopher Higgins

Colonna A

Colonna B

Colonna C

Il Costituente

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. LUIGI SBROZZI | CERVED GROUP S.P.A. , con sede in Milano, Italia | Procuratore speciale debitamente autorizzato in virtù di una procura speciale datata 27 febbraio 2013 |
|------------------|---|---|

Il Creditore FLGA

- | | | |
|-------------------|--|---|
| 2. EMANUELE BOSIA | CERVED TECHNOLOGIES S.P.A. , con sede in Milano, Italia | Procuratore speciale debitamente autorizzato in virtù di una procura speciale datata 25 febbraio 2013 |
|-------------------|--|---|

Il Rappresentante Comune

- | | | |
|--|--|---|
| 3. GILLIAN LISA AKHURST e RUSSELL STUART WINSTON | UNICREDIT BANK AG con sede in Monaco di Baviera, Germania, che agisce tramite la propria Succursale di Milano , Italia | Procuratori speciali debitamente autorizzati in virtù di una procura speciale datata 21 febbraio 2013 |
|--|--|---|



DICHIARO INOLTRE che la detta UNICREDIT BANK AG, Succursale di Milano interviene alla sottoscrizione del presente contratto per sé, quale *Security Agent*, Creditore Revolving e, munita degli occorrenti poteri, in rappresentanza dei Creditori Revolving di seguito elencati:


CREDITORI REVOLVING



- (a) **BANCA IMI S.P.A.**, società costituita in Italia, con sede in Largo Mattioli n. 3, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il numero 04377700150;
- (b) **BNP PARIBAS S.A.**, società costituita in Francia, con sede legale in Boulevard des Italiens 16, 75009 Parigi (Francia), avente capitale sociale interamente versato pari a Euro 2.507.455.130, iscritta alla Camera di Commercio di Parigi con il n. B662 042 449;
- (c) **BNP PARIBAS S.A.**, società costituita in Francia, con sede legale in Boulevard des Italiens 16, 75009 Parigi (Francia), avente capitale sociale interamente versato pari a Euro 2.507.455.130, iscritta alla Camera di Commercio di Parigi con il n. B662 042 449, **Succursale Italia**, con sede in Piazza San Fedele 1/3, Milano, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: 04449690157;
- (d) **CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK**, società costituita in Francia, con sede legale in Quai du Président Paul Doumer n. 8, 92920 Parigi (Francia), La Défense Cedex, iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre, con il n. Siren 304.187.701, che agisce tramite la propria **Succursale di Milano**, con sede in Piazza Cavour n. 2, Milano, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: 11622280151;
- (e) **CREDIT SUISSE AG**, società costituita in Svizzera, con sede legale in Paradeplatz 8, Zurigo (Svizzera), avente capitale sociale interamente versato pari a CHF 4.399.665.200,00, iscritta nel Registro Commerciale del cantone di Zurigo (registrazione n. CH-020.3.923.549-1), **Filiale di Milano**, con sede in Via Santa Margherita n. 3, Milano, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: 10087790159;
- (f) **DEUTSCHE BANK AG**, con sede in Francoforte sul Meno, Germania che agisce tramite la filiale a Londra, Regno Unito denominata **London Branch**, con sede in Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londra (Regno Unito), iscritta al Registro delle Imprese con il n. BR000005;
- (g) **DEUTSCHE BANK S.P.A.**, società costituita in Italia, con sede legale in Piazza del Calendario no. 3, Milano, Italia, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il numero di iscrizione 01340740156;

- (h) **HSBC BANK PLC**, società costituita nel Regno Unito, con sede in Canada Square n. 8, Londra E14 5HQ (Regno Unito), iscritta al Registro delle Imprese con il numero di iscrizione 14259;
- (i) **UNICREDIT S.P.A.**, società costituita in Italia, con sede legale in via Specchi 16, Roma e Direzione Generale in Piazza Cordusio 2, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Roma con il numero 00348170101.

IN FEDE E TESTIMONIANZA DI CHE io, notaio, ho sottoscritto la mia firma ed apposto il mio sigillo notarile a Londra suddetta, addì ventisette febbraio duemilatredici.

Handwritten signature



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays/Pais	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Andrew James MacNab
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal/stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	01 March 2013
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el número	J549708
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:	
10. Signature: Signature: Firma:	J. Farrell 

0115515

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK public official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5th October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

C L I F F O R D
C H A N C E

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
in associazione con Clifford Chance

**COSTITUZIONE DI PEGNO SU TITOLI DI PROPRIETA'
INDUSTRIALE DI TITOLARITA' DI CERVED GROUP
S.P.A.**

0115515

INDICE

Articolo	Pagina
1. PREMESSE E DEFINIZIONI	4
2. COSTITUZIONE DELLA GARANZIA	8
3. PERFEZIONAMENTO DELLA GARANZIA	8
4. ESTINZIONE DEL PEGNO.....	9
5. GARANZIE E IMPEGNI DEL COSTITUENTE.....	9
6. ULTERIORI GARANZIE	12
7. ESCUSSIONE DEL PEGNO.....	12
8. EFFICACIA DELLA GARANZIA	13
9. RAPPRESENTANTE COMUNE DEI CREDITORI GARANTITI.....	14
10. TASSE, IMPOSTE, SPESE E INDENNIZZO.....	14
11. CESSIONI, TRASFERIMENTI E MODIFICHE	15
12. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI	17
13. RINUNCE E MODIFICHE.....	17
14. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA - DOCUMENTO DI SINTESI.....	18
15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	18
16. SCRITTURE CONTABILI E CERTIFICATI	18
ALLEGATO A (LISTA DEI CREDITORI GARANTITI)	19
ALLEGATO B (PRINCIPALI CONDIZIONI FINANZIARIE DEI RAPPORTI GARANTITI).....	21
ALLEGATO C (ELENCO DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE).....	22

COSTITUZIONE DI PEGNO SU TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

TRA

1. **Cerved Group S.p.A.**, con socio unico, società costituita in Italia, con sede legale in Via San Vigilio n. 1, 20142 Milano, avente capitale sociale interamente versato pari a Euro 17.737.112,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Registro Imprese n. 06407910964 (in qualità di costituente, e d'ora innanzi il "Costituente");

1. **UniCredit Bank AG**, società costituita in Germania, con sede legale in 80333 Monaco di Baviera (Germania), Kardinal-Faulhaber Straße n.14, avente capitale sociale interamente versato pari a Euro 2.407.151.016,00, iscritta al Registro delle Imprese di Monaco di Baviera (Germania), con il n. HRB42148, la quale agisce ai fini del presente contratto mediante la propria **Succursale di Milano**, con sede in Via Tommaso Grossi n. 10, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: 09144100154, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1271205 (il "Rappresentante Comune"), la quale società interviene alla sottoscrizione del presente atto per sé e quale "Security Agent" e in rappresentanza dei Creditori Garantiti di seguito elencati:
 - (a) **Banca IMI S.p.A.**, società costituita in Italia, con sede legale in Largo Mattioli n. 3, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il numero 04377700150, in qualità di "Arranger", "RCF Lender" e Creditore Revolving;
 - (b) **BNP Paribas S.A.**, società costituita in Francia, con sede legale in Boulevard des Italiens 16, 75009 Parigi (Francia), avente capitale sociale interamente versato pari a Euro 2.507.455.130, iscritta alla Camera di Commercio di Parigi con il n. B662 042 449, in qualità di "Arranger" e Creditore Revolving;
 - (c) **BNP Paribas S.A.**, società costituita in Francia, con sede legale in Boulevard des Italiens 16, 75009 Parigi (Francia), avente capitale sociale interamente versato pari a Euro 2.507.455.130, iscritta alla Camera di Commercio di Parigi con il n. B662 042 449, **Succursale Italia**, con sede in Piazza San Fedele 1/3, Milano, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: 04449690157, in qualità di "RCF Lender" e Creditore Revolving;
 - (d) **Crédit Agricole Corporate and Investment Bank**, società costituita in Francia, con sede legale in Quai du Président Paul Doumer n. 8, 92920 Parigi (Francia), La Défense Cedex, iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre, con il n. Siren 304.187.701, che agisce tramite la propria **Succursale di Milano**, con sede in Piazza Cavour n. 2, Milano, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: 11622280151, in qualità di "Arranger", "RCF Lender" e Creditore Revolving;
 - (e) **Credit Suisse AG**, società costituita in Svizzera, con sede legale in Paradeplatz 8, Zurigo (Svizzera), avente capitale sociale interamente versato pari a CHF 4.399.665.200,00, iscritta nel Registro Commerciale del cantone di Zurigo (registrazione n. CH-020.3.923.549-1), **Filiale di Milano**, con sede in Via Santa Margherita n. 3, Milano, numero di iscrizione al Registro delle

Imprese di Milano e Codice Fiscale: 10087790159, in qualità di "Arranger", "RCF Lender" e Creditore Revolving;

- (f) **Deutsche Bank AG, London Branch**, società con sede legale in Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londra (Regno Unito), iscritta al Registro delle Imprese con il n. BR000005, in qualità di "Arranger" e Creditore Revolving;
- (g) **Deutsche Bank S.p.A.**, società costituita in Italia, con sede legale in Piazza del Calendario no. 3, Milano, Italia, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il numero di iscrizione 01340740156, in qualità di "RCF Lender" e Creditore Revolving;
- (h) **HSBC Bank plc**, società costituita nel Regno Unito, con sede Canada Square n. 8, Londra E14 5HQ (Regno Unito), iscritta al Registro delle Imprese con il numero di iscrizione 14259, in qualità di "Arranger", "RCF Lender" e Creditore Revolving;
- (i) **UniCredit S.p.A.**, società costituita in Italia, con sede legale in via Specchi 16, Roma e Direzione Generale in Piazza Cordusio 2, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Roma con il numero 00348170101, in qualità di "Arranger", "RCF Lender" e Creditore Revolving;

E

- 2. **Cerved Technologies S.p.A.** con socio unico, società costituita in Italia, con sede legale in Via Manfredo Camperio n. 14, Milano, avente capitale sociale interamente versato pari a Euro 120.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, con il n. 08076240962 quale Creditore FLGA.

PREMESSO CHE

ONISSIS

- (A) In data 11 gennaio 2013 è stato sottoscritto a Milano un contratto di finanziamento denominato "€ 75,000,000 Super Senior Revolving Facility Agreement" fra, inter alia, Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch, Credit Suisse AG Milan Branch, Deutsche Bank AG, London Branch e HSBC Bank plc, UniCredit S.p.A., in qualità di "Mandated Lead Arrangers", UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, in qualità di "Agent" e "Security Agent" (come ivi definiti), la società Cerved Technologies S.p.A., in qualità di "Company". Tale contratto di finanziamento, come modificato in data 25 gennaio 2013 da un contratto denominato "Amendment and Restatement Agreement relating to a €75,000,000 Super Senior Revolving Facility Agreement dated 11 January 2013" sottoscritto, inter alia, tra UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, in qualità di "Agent" e "Security Agent" e la società Cerved Technologies S.p.A., in qualità di "Company", sarà qui di seguito identificato per brevità come il "Contratto di Finanziamento". In forza del Contratto di Finanziamento, i soggetti indicati nell'ALLEGATO A - Parte I hanno concesso alle società indicate nell'ALLEGATO B, quali società finanziate, il finanziamento meglio descritto nell'ALLEGATO B (Principal) Condizioni Finanziarie Dei Rapporti Garantiti) Parte I. Le disposizioni del Contratto di Finanziamento sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, ancorché esenti, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente

0115515

della Repubblica n. 633 del 26 Ottobre 1972 e, pertanto, tale contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, 40 e della Nota all'articolo 1, della Tariffa, Parte Seconda, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986. Il Contratto di Finanziamento è stato assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973.

- (B) Il Contratto di Finanziamento è aperto all'adesione da parte di ulteriori debitori e soggetti coobbligati, tra cui Cerved Group S.p.A. in qualità di "Additional Borrower" (prenditore aggiuntivo) e beneficiario della linea di credito prevista ai sensi del Contratto di Finanziamento. La adesione in qualità di "Additional Borrower" al Contratto di Finanziamento è subordinata, *inter alia*, all'estensione del Pegno al fine di ricomprendere fra i Crediti Garantiti tutte le obbligazioni di tale "Additional Borrower" nascenti dal Contratto di Finanziamento.
3. In data 27 febbraio 2013 Cerved Technologies S.p.A., in qualità di finanziatore, da un lato, e il Costituente in qualità di prenditore, dall'altro, hanno sottoscritto un contratto denominato "Funding Loan" (il "Funding Loan Group Agreement") in forza del quale Cerved Technologies S.p.A. ha concesso al Costituente il finanziamento infragruppo meglio descritto nell'ALLEGATO B (*Principali Condizioni Finanziarie dei Rapporti Garantiti*) - Parte II. Le disposizioni del Funding Loan Group Agreement sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, ancorché esenti, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 Ottobre 1972 e, pertanto, tale contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, 40 e dell'articolo 1, lettera b) della Tariffa, Parte Seconda, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986.
- (C) La società Cerved Group S.p.A. ha sottoscritto con una molteplicità di parti tra le quali UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, in qualità di "Security Agent", il contratto denominato "Intercreditor Agreement", in data 29 gennaio 2013 (l'"Accordo tra i Creditori").
- (D) Ai sensi dell'Accordo tra i Creditori, potranno essere perfezionate alcune operazioni di "hedging", finalizzate alla copertura dei rischi relativi alle oscillazioni di mercato dei tassi di interesse e/o di cambio (i "Futuri Contratti Hedging").
- (E) Il Costituente è titolare dei marchi d'impresa indicati nell'ALLEGATO C (*Elenco dei Titoli di Proprietà Industriale*) del presente contratto.
- (F) In relazione a quanto sopra esposto, il Costituente intende concedere in pegno i marchi d'impresa indicati nell'ALLEGATO C (*Elenco dei Titoli di Proprietà Industriale*) del presente contratto (i "Titoli di Proprietà Industriale"), congiuntamente e *pro-indiviso* a beneficio dei Creditori Garantiti ed a garanzia dei Crediti Garantiti (come *infra* definiti).

TUTTO CIO' PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:

OMISSIS

1. **PREMESSE E DEFINIZIONI**

1.1 Le Premesse sopra riportate, nonché gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2 Nel corso del presente contratto:

"Accordo tra i Creditori" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa D;

"Codice Civile" indica il codice civile italiano, il cui testo è stato approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato ed integrato;

"Codice di Procedura Civile" indica il codice di procedura civile Italiano, il cui testo è stato approvato con Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, come successivamente modificato ed integrato;

"Codice della Proprietà Industriale" indica il decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e le sue eventuali modifiche e integrazioni;

"Contratto di Finanziamento" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa A;

"Crediti Garantiti" indica:

- (a) tutti i crediti pecuniari, esistenti o futuri, dei Creditori Garantiti o di alcuno di essi, derivanti a qualunque titolo dai Rapporti Garantiti nei confronti del Debitore, includendo, a titolo esemplificativo, ogni credito per il rimborso (anche anticipato) del capitale, pagamento di interessi (ivi inclusi gli interessi di mora), rimborso di spese e costi (inclusi quelli sostenuti in relazione al recupero di somme dovute in base ai Rapporti Garantiti e all'escussione del Pegno), commissioni, compensi, risarcimento danni, pagamento di indennizzi, manleve, restituzione dell'indebitto e/o arricchimento senza causa, nonché
- (b) ogni credito pecuniario che derivi dalla revocatoria e/o dichiarazione di inefficacia di ogni e qualunque pagamento effettuato a qualunque titolo in adempimento dei Rapporti Garantiti.
- (c) Resta inteso che se alcuna di tali obbligazioni pecuniarie sia dichiarata invalida o inefficace, o se il Pegno non potesse, o non potesse più, garantire alcuna di tali obbligazioni ai sensi della legge italiana, la validità ed efficacia del Pegno non sarà pregiudicata e il Pegno continuerà a garantire l'esatto adempimento di tutte le altre obbligazioni pecuniarie di cui alla presente definizione;

"Creditore FLGA" indica Cerved Technologies S.p.A.;

"Creditori Garantiti" indica il Creditore FLGA e i Creditori Revolving;

"Creditori Revolving" indica ciascun beneficiario della presente garanzia indicato nell'ALLEGATO A (*Lista dei Creditori Garantiti*) - Parte I, e qualsiasi suo successore, a titolo universale o particolare, cessionario o avente causa nella sua rispettiva posizione contrattuale ai sensi del Contratto di Finanziamento;

OMISSIS

"Debitore" indica: (i) il Costituente in qualità di "Borrower" ai sensi del Funding Loan Group Agreement; e (ii) il Costituente in qualità di "Borrower" ai sensi del Contratto di Finanziamento;

"Debitore Italiano Rilevante" indica qualsiasi soggetto avente sede sociale in Italia e che abbia effettuato pagamenti in adempimento di Crediti Garantiti alla data in cui i Crediti Garantiti sono stati completamente rimborsati ovvero nei due anni precedenti;

"Disposizioni sulla Trasparenza" indica la deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", come successivamente modificata, e le "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" emanate da Banca d'Italia, come successivamente modificate;

"Documenti di Conforto" indica, collettivamente, i seguenti documenti, ognuno con data non precedente di sette giorni alla rispettiva consegna:

- (a) certificato fallimentare, rilasciato dal competente tribunale, da cui risulti che nessun Debitore Italiano Rilevante è sottoposto ad alcuna procedura concorsuale;
- (b) visura protesti, da cui risulti che nessun Debitore Italiano Rilevante abbia subito protesti per un ammontare complessivo superiore a Euro 100.000,00, nei due anni precedenti alla data della visura;
- (c) certificato rilasciato dall'Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari del Tribunale dove ciascun Debitore Italiano Rilevante ha la sede legale (e se diversa, la sede amministrativa), dal quale risulti che nessuna esecuzione mobiliare o immobiliare è stata instaurata per un ammontare complessivo superiore ad Euro 100.000,00, nei due anni precedenti alla data di emissione del certificato, nei confronti dello stesso;
- (d) una dichiarazione rilasciata dal presidente del consiglio di amministrazione di ciascun Debitore Italiano Rilevante, nella quale lo stesso dichiara che, per quanto a sua conoscenza: (i) il Debitore Italiano Rilevante non è insolvente al momento in cui tale dichiarazione è resa e che non diventerà insolvente per effetto del rimborso dei Crediti Garantiti; e (ii) non è a conoscenza di alcun fatto o circostanza relativa al Debitore Italiano Rilevante che, sulla base delle circostanze a tale momento in essere e in buona fede, potrebbero ragionevolmente comportare una situazione di insolvenza del Debitore Italiano Rilevante; e
- (e) una dichiarazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale e/o del consiglio di sorveglianza e/o del comitato per il controllo sulla gestione (se presenti) di ciascun Debitore Italiano Rilevante, nella quale lo stesso dichiara che, per quanto a sua conoscenza: (i) il Debitore Italiano Rilevante non è insolvente al momento in cui tale dichiarazione è resa e che non diventerà insolvente per effetto del rimborso dei Crediti Garantiti; e (ii) non è a conoscenza di alcun fatto o circostanza relativa al Debitore Italiano Rilevante che, sulla base delle circostanze a tale momento in essere e in buona fede,

0715515

potrebbero ragionevolmente comportare una situazione di insolvenza del Debitore Italiano Rilevante.

"Documenti Finanziari" ha il medesimo significato attribuito all'espressione "Finance Documents" nel Contratto di Finanziamento;

"Evento Determinante" indica (i) qualsiasi ritardato o mancato pagamento di qualunque importo dovuto ai sensi del Funding Loan Group Agreement secondo i termini ivi previsti e (ii) qualunque evento o circostanza definito quale "Event of Default" ai sensi del Contratto di Finanziamento;

"Evento di Escussione" indica il verificarsi di un Evento Determinante, a seguito del quale (i) sia comunicata dal Creditore FLGA la risoluzione, il recesso o la decadenza del beneficio del termine o comunque un'escussione del finanziamento concesso ai sensi del Funding Loan Holding Agreement; ovvero (ii) il Rappresentante Comune (in qualità di agente - "Agent" - ai sensi del Contratto di Finanziamento) abbia inviato una comunicazione ai sensi della clausola 27.11 (Acceleration) del Contratto di Finanziamento;

Funding Loan Group Agreement ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa C;

"Futuri Contratti Hedging" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (E);

"Giorno Lavorativo" ha il medesimo significato attribuito all'espressione "Business Day" nell'Accordo tra i Creditori;

"Legal Reservations" ha il medesimo significato attribuito a tale termine nell'Accordo tra i Creditori;

"Legge Fallimentare Italiana" indica il Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, come successivamente modificato ed integrato;

"Pegno" indica i diritti di garanzia costituiti ai sensi dell'Articolo 2 (Costituzione della Garanzia) sui Titoli di Proprietà Industriale e di ogni loro futura rinnovazione;

"Periodo di Efficacia" indica il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto e che scade al verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

- (a) nel momento in cui i Crediti Garantiti sono stati interamente, definitivamente ed irrevocabilmente soddisfatti in accordo con i Rapporti Garantiti e nessuna ulteriore erogazione è ammessa in base ai Rapporti Garantiti, restando inteso che i pagamenti effettuati da un Debitore Italiano Rilevante in adempimento dei Crediti Garantiti saranno considerati definitivi e irrevocabili ove i periodi di revocatoria ovvero il periodo di inefficacia previsti rispettivamente dagli articoli 67 e 65 della Legge Fallimentare Italiana siano decorsi; ovvero
- (b) nel momento in cui (i) tutte le obbligazioni di pagamento degli importi dovuti in linea capitale e a titolo di interessi ai sensi dei Rapporti Garantiti e tutte le altre obbligazioni pecuniarie dovute a tale data ai sensi dei Rapporti Garantiti siano state pienamente ed incondizionatamente adempiute, (ii) non siano più

OMISSIS

consentiti ulteriori utilizzi ai sensi dei Rapporti Garantiti ovvero, laddove ancora consentiti, i relativi impegni siano stati definitivamente cancellati, (iii) i Documenti di Conforto siano stati consegnati al Rappresentante Comune, e (iv) nessun Evento Determinante esista al momento in cui viene effettuato l'ultimo pagamento in adempimento di tali obbligazioni.

Resta comunque inteso che qualora un Debitore Italiano Rilevante sia sottoposto ad un procedimento concorsuale durante il Periodo di Efficacia, tale periodo dovrà essere esteso fino a quando nessun azione revocatoria ovvero nessuna dichiarazione di inefficacia possa essere esperita su alcun pagamento in base alla Legge Fallimentare Italiana;

"Rapporti Garantiti" indica:

il Funding Loan Group Agreement e le operazioni di credito ivi previste; e

il Contratto di Finanziamento e le operazioni di credito ivi previste;

"Rappresentante Comune" indica UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza dei Creditori Garantiti ai sensi dell'Articolo 9 (*Rappresentante Comune dei Creditori Garantiti*); e

"Titoli di Proprietà Industriale" indica tutti i marchi di impresa di Cerved Group S.p.A. elencati nell'ALLEGATO C (*Elenco Dei Titoli Di Proprietà Industriale*) del presente contratto.

- 1.3 Salvo quanto definito nel presente contratto ovvero laddove il contesto richieda altrimenti, i termini cui è stata data una specifica definizione nell'Accordo tra Creditori avranno il medesimo significato qualora utilizzati, con l'iniziale maiuscola, nel corso del presente contratto ovvero in qualunque altra comunicazione fornita ai sensi o in relazione al presente contratto.
- 1.4 Salvo diversa indicazione, qualunque riferimento nel presente contratto a:
- (a) le rubriche degli articoli, paragrafi o allegati è da intendersi esclusivamente per facilità di consultazione (le stesse non devono, quindi, intendersi come aventi efficacia dispositiva e non dovranno essere prese in considerazione ai fini dell'interpretazione di quanto ivi previsto) e, salvo indicazione contraria, un articolo, paragrafo o allegato sarà da intendersi quale riferimento ad un articolo, paragrafo o allegato del presente contratto;
 - (b) una legge o regolamento o disposizione normativa sarà da intendersi quale riferimento a tale legge o regolamento o disposizione normativa così come successivamente modificata o integrata;
 - (c) una parte o altra persona sarà da intendersi quale riferimento a tale parte o tale persona ed ai i rispettivi successori o aventi causa;
 - (d) un "successore" comprende un avente causa o un successore di una qualsiasi parte nonché qualsiasi soggetto che abbia assunto, ai sensi delle leggi della rispettiva giurisdizione di domicilio o di costituzione, i diritti e/o le obbligazioni di una qualunque parte del presente contratto ovvero di alcun

OMISSIS

altro dei Rapporti Garantiti, o cui, ai sensi di tali leggi, sia stato trasferito qualunque diritto o obbligazione; e

- (e) un contratto, atto o documento sarà da intendersi quale riferimento a tale contratto, atto o documento con tutte le modifiche ad esso apportate o da apportarsi di volta in volta.

2. COSTITUZIONE DELLA GARANZIA

- 2.1 Con il presente contratto il Costituente irrevocabilmente costituisce, *pro-indiviso* a favore di ciascuno dei Creditori Garantiti, a garanzia dei Crediti Garantiti, un diritto di pegno sui Titoli di Proprietà Industriale, ai sensi degli articoli 138 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale (il "Pegno").
- 2.2 Il Pegno garantisce - congiuntamente e per l'intero loro valore e senza vincolo di previa escussione dell'obbligato principale o di alcun altro garante reale o personale - tutti i Crediti Garantiti e ciascuno di essi individualmente.
- 2.3 Il Pegno si estenderà, per diretto effetto del contratto stesso e senza che sia necessario espletare alcuna ulteriore formalità, ad ogni eventuale rinnovazione della registrazione dei Titoli di Proprietà Industriale, fino a che tutti i Crediti Garantiti siano stati integralmente soddisfatti.

3. PERFEZIONAMENTO DELLA GARANZIA

3.1 Il Costituente si impegna a:

- 3.1.1 depositare in atti presso un notaio italiano il presente contratto entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione dello stesso,
- 3.1.2 registrare in tempo utile il presente contratto, assolvendo la relativa imposta;
- 3.1.3 depositare domanda di trascrizione del Pegno costituito ai sensi del presente contratto in favore dei Creditori Garantiti con riferimento ai Titoli di Proprietà Industriale presso ogni autorità o ufficio competente, in particolare:
- (a) entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in base agli articoli 138 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale;
 - (b) entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto, presso l'Ufficio comunitario per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI - Alicante, Spagna);
 - (c) entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto, presso il competente Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (*United States Patent and Trademark Office, USPTO - Washington D.C. USA*);
 - (d) entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto, presso i competenti Uffici dei paesi coperti dai Titoli di

Proprietà Industriale, secondo le specifiche regolamentazioni di ciascun paese, con riferimento;

- (e) al momento della loro effettiva designazione e delle correlate fasi di nazionalizzazione, ai sensi della Convenzione sul Brevetto Europeo ("CBE"), presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in base agli articoli 138 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale, nonché presso i competenti Uffici dei paesi coperti dai Titoli di Proprietà Industriale, secondo le specifiche regolamentazioni di ciascun paese, ed in ogni caso, se necessario, presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti (*European Patent Office*, "EPO"),

dando pronta conferma al Rappresentante Comune della registrazione e della trascrizione effettuata a norma del presente paragrafo 3.1.3 ed inviando copia della documentazione rilasciata dai competenti autorità o uffici comprovante la trascrizione medesima.

3.2 Il Costituente presta sin da ora ogni necessario consenso al compimento delle suddette formalità da parte di qualunque interessato, esonerando in ogni caso espressamente da ogni responsabilità i competenti pubblici funzionari in relazione al compimento delle medesime.

3.3 Le tasse e le spese relative agli adempimenti, registrazioni e trascrizioni di cui sopra saranno a carico del Costituente.

4. ESTINZIONE DEL PEGNO

4.1 Al termine del Periodo di Efficacia, il Pegno perderà efficacia, tutti i diritti connessi con i Titoli di Proprietà Industriale oggetto dello stesso Pegno si ricongiungeranno in capo al Costituente, e su richiesta ed a spese di quest'ultimo, il Rappresentante Comune sottoscriverà, in nome e per conto dei Creditori Garantiti, un atto di assenso alla cancellazione e ogni atto e/o documento necessario per la cancellazione del Pegno, ivi acconsentendo alla trascrizione della cancellazione del Pegno presso gli uffici dove è stato trascritto ai sensi dell'Articolo 3 (*Perfezionamento della Garanzia*).

5. GARANZIE E IMPEGNI DEL COSTITUENTE

ONISSIS

5.1 Il Costituente dichiara e garantisce ai Creditori Garantiti quanto segue:

5.1.1 il Costituente è una società regolarmente costituita ed esistente ai sensi della legge italiana;

5.1.2 la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto non contrastano con il suo oggetto sociale, tutte le deliberazioni sociali o di altra natura necessarie affinché il Costituente possa legalmente sottoscrivere il presente contratto ed esercitare i diritti ed adempiere alle obbligazioni che ne derivano sono state debitamente e validamente adottate e non sono state e non saranno revocate;

5.1.3 fatte salve le *Legal Reservations*, le obbligazioni assunte dal Costituente ai sensi del presente contratto sono valide e vincolanti; e

OMISSIS

5.1.4 il Costituente non è alla data odierna sottoposto ad alcuna procedura di liquidazione, concorsuale o amministrativa, od altra procedura o azione di alcun genere che impedisca il regolare perseguimento dell'oggetto sociale dello stesso o le sue normali attività sociali e di impresa come correntemente svolte, ovvero costituisca o comporti alcuna restrizione ai diritti dei suoi creditori ovvero impedisca o renda inefficace la sottoscrizione del presente contratto e la costituzione ed il perfezionamento del Pegno.

5.2 Il Costituente inoltre dichiara e garantisce ai Creditori Garantiti quanto segue:

5.2.1 il Costituente è l'unico legittimo ed esclusivo titolare dei Titoli di Proprietà Industriale;

5.2.2 fatto salvo per il contratto di licenza relativo al marchio n. 4177804 e quanto indicato nel paragrafo 5.2.5 e nel paragrafo 5.4.1, il Costituente è l'unico legittimo ed esclusivo titolare del diritto al loro uso esclusivo; ciascuno di tali beni è libero da qualsiasi vincolo, garanzia reale, diritto di opzione, di prelazione o da qualsiasi altro privilegio o diritto di terzi avente natura o effetti similari, ad eccezione delle garanzie reali create dal presente contratto e da quelle derivanti direttamente ed esclusivamente dalla legge; nessuno di tali beni è sottoposto a pignoramenti o sequestri o altro provvedimento restrittivo ed è liberamente trasferibile;

5.2.3 i Titoli di Proprietà Industriale sono stati regolarmente registrati e/o depositati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi del Codice della Proprietà Industriale, nonché presso i competenti Uffici dei paesi coperti dai Titoli di Proprietà Industriale, secondo le specifiche regolamentazioni di ciascun paese, e tutti i marchi di impresa sono stati rinnovati e tutte le spese, costi e tasse connesse ai Titoli di Proprietà Industriale sono state pagate dal Costituente, per cui non si è verificata, in relazione ad essi, alcuna ipotesi di decadenza di cui all'articolo 75 del Codice della Proprietà Industriale e non si è altresì verificata alcuna ipotesi di decadenza di cui agli articoli 26 e 27 del Codice della Proprietà Industriale, o analoghe ipotesi secondo le specifiche regolamentazioni di ciascun paese;

5.2.4 i Titoli di Proprietà Industriale ed il loro attuale utilizzo non violano e non violeranno, per quanto a conoscenza del costituente, al momento della presentazione dell'istanza di trascrizione del Pegno, alcun marchio (registrato o di fatto), alcun segno distintivo inclusi insegne, ditte, denominazioni e ragioni sociali, emblemi e *domain name*, nonché alcun brevetto o altro titolo e/o diritto di proprietà industriale di terzi, nonché diritti d'autore altrui;

5.2.5 fatto salvo per il contratto di licenza relativo al marchio n. 4177804 e di quanto previsto al paragrafo 5.4.1, il Costituente non ha alienato né compiuto atti di disposizione sul suo diritto di far uso esclusivo dei Titoli di Proprietà Industriale, né ha assunto alcun impegno di trasferire a terzi il suo diritto sui Titoli di Proprietà Industriale;

5.2.6 in seguito all'espletamento delle formalità di cui all'Articolo 3 (*Perfezionamento della Garanzia*), il Pegno costituirà, fatte salve le *Legal*

0115575

Reservations, una valida garanzia pignorizia non soggetta a diritti di terzi aventi priorità sulla stessa; e

- 5.2.7 non sono in corso, né si temono, per quanto a conoscenza del Costituente, azioni legali, procedimenti amministrativi, giudiziari od arbitrali o simili, ivi inclusi procedimenti aventi carattere d'urgenza, aventi ad oggetto i Titoli di Proprietà Industriale, davanti ad autorità giudiziarie, collegi arbitrali od altre autorità italiane o straniere tali da poter pregiudicare il Pegno.
- 5.3 Le dichiarazioni e garanzie di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 che precedono (fatta eccezione per la dichiarazione di cui al paragrafo 5.2.1) dovranno considerarsi reiterate dal Costituente in ciascuna data alla quale le dichiarazioni e garanzie previste nei contratti relativi ai Rapporti Garantiti sono reiterate con riferimento ai fatti e alle circostanze di volta in volta esistenti.
- 5.4 Il Costituente dovrà, fatto salvo quanto consentito ai sensi dei Rapporti Garantiti o dell'Accordo tra i Creditori ovvero espressamente autorizzato per iscritto dal Rappresentante Comune, astenersi da:
- 5.4.1 trasferire o altrimenti disporre in qualsiasi modo dei Titoli di Proprietà Industriale o di qualsiasi altro diritto o interesse relativo agli stessi, fatta salva la possibilità per il Costituente di: (i) trasferire i Titoli di Proprietà Industriale nella misura in cui ciò sia permesso dai Rapporti Garantiti o dall'Accordo tra i Creditori, fermo restando che il Costituente dovrà far sì che venga mantenuta su tali Titoli di Proprietà Industriale una valida garanzia pignorizia in favore dei Creditori Garantiti secondo i termini e le condizioni previste nel presente contratto e (ii) concedere, nel corso e ai fini della propria gestione ordinaria, licenze non esclusive di uso del proprio diritto sui Titoli di Proprietà Industriale in favore di società del gruppo;
- 5.4.2 creare o prestare consenso alla creazione di alcun diritto di garanzia, privilegio o diritto di terzi, o qualunque limitazione alla facoltà di trasferire in tutto o in parte i Titoli di Proprietà Industriale, salvo i privilegi, diritti o le limitazioni che nascono automaticamente per forza di legge;
- 5.4.3 intraprendere qualunque azione che possa pregiudicare la validità, l'efficacia o l'escutibilità del Pegno o dei diritti dei Creditori Garantiti ai sensi del presente contratto; e
- 5.4.4 esercitare i diritti di cui all'Articolo 2795, commi 3 e 4, del codice civile, salvo previo consenso scritto del Rappresentante Comune.

Ferme restando le obbligazioni assunte dal Costituente ai sensi e per gli effetti di cui al presente Articolo, qualora il Costituente si renda inadempiente alle predette obbligazioni, senza rinuncia alcuna da parte dei Creditori Garantiti a far valere detto inadempimento, il Costituente concede sin da ora, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2800 e seguenti del Codice Civile, pegno in favore delle Creditori Garantiti su ogni e qualsiasi provento o somma eventualmente ricevuti o incassati, o da ricevere e incassare, in relazione alla realizzazione ed allo sfruttamento economico dei Titoli di Proprietà Industriale connesso, a titolo esemplificativo, alla vendita, trasferimento, licenza anche non esclusiva o qualunque altro atto di disposizione, anche parziale,

015513

della titolarità e del diritto di uso degli stessi. A tal fine, fermi gli altri obblighi di cui agli Articoli 2800 e seguenti del Codice Civile, il Costituente notificherà a mezzo di Ufficiale Giudiziario immediatamente, e comunque contestualmente al sorgere dei predetti crediti oggetto del pegno, a ciascun debitore l'avvenuta costituzione del pegno su detti crediti ai sensi del presente contratto.

5.5 Il Costituente dovrà inoltre:

- 5.5.1 compiere ogni ragionevole sforzo affinché non si verifichi alcuna delle cause di decadenza o di nullità dei Titoli di Proprietà Industriale di cui agli articoli 26, 27, e 75 del Codice della Proprietà Industriale, anche in base alle specifiche regolamentazioni di ciascun paese presso cui i Titoli di Proprietà Industriale sono registrati;
- 5.5.2 richiedere tempestivamente la rinnovazione della registrazione dei Titoli di Proprietà Industriale ai sensi dell'Articolo 16 del Codice della Proprietà Industriale e compiere ogni atto e formalità necessari al conseguimento di tali rinnovazioni a seconda delle disciplina nazionali dei rispettivi paesi, salvo che il Costituente non determini che tale rinnovazione non sia commercialmente ed economicamente conveniente per il Costituente.
- 5.5.3 tenere adeguata documentazione inerente i Titoli di Proprietà Industriale e permettere in ogni momento, previo ragionevole preavviso scritto, ai Creditori Garantiti, e per essi al Rappresentante Comune di richiedere ed esaminare copie ed estratti di tale documentazione;

6. ULTERIORI GARANZIE

015513

6.1 Il Costituente dovrà, a proprie spese:

- 6.1.1 prontamente stipulare ed eseguire tutti gli ulteriori documenti ed atti ed intraprendere tutte le ulteriori azioni che il Rappresentante Comune dovesse richiedere e ritenere ragionevolmente necessarie al fine di: (i) esercitare qualsiasi diritto dei Creditori Garantiti in base al presente contratto, (ii) perfezionare e mantenere la garanzia sui Titoli di Proprietà Industriale, ed assicurare l'escutibilità di tale garanzia nei confronti di terzi, e (iii) cooperare con i Creditori Garantiti al fine di proteggere i loro diritti da pretese di terzi;
- 6.1.2 dare pronta comunicazione al Rappresentante Comune (inviando copia) di ogni notifica o comunicazione ricevuta in relazione ai Titoli di Proprietà Industriale che possa pregiudicare la validità o escutibilità del Pegno, inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi notifica o comunicazione in relazione ad eventuali sequestri o pignoramenti o comunque pretese di terzi in relazione ai Titoli di Proprietà Industriale.

7. ESCUSSIONE DEL PEGNO

7.1 L'escussione del presente Pegno sarà effettuata in qualunque momento successivamente al verificarsi di un Evento di Escussione. Ai fini dell'escussione del Pegno il Rappresentante Comune, sulla base delle istruzioni ricevute ai sensi dell'Accordo tra i Creditori, avrà facoltà, adempiuti gli obblighi di notifica di legge, di

ds.

AM

011/5515

far vendere, anche a mezzo di persona autorizzata, tali diritti e beni nei modi e nelle forme previste dal Codice Civile e dal Codice di Procedura Civile. L'escussione potrà avvenire in conformità alle eventuali disposizioni dei Rapporti Garantiti che dispongono le circostanze nelle quali può darsi luogo all'escussione delle garanzie reali che assistono i Rapporti Garantiti stessi.

7.2 E' fatta comunque salva ogni diversa forma di escussione del Pegno e di alienazione dei Titoli di Proprietà Industriale prevista dalla legge, inclusa, senza limitazione, la possibilità di domandare l'assegnazione in pagamento di tali beni o alcuni di essi a favore dei creditori procedenti ai sensi dell'Articolo 2798 del Codice Civile.

7.3 Ai fini del presente Articolo il Costituente accetta che il Rappresentante Comune possa rappresentare ciascuno dei Creditori Garantiti ai fini di ogni formalità relativa all'escussione del Pegno ed al trasferimento dei Titoli di Proprietà Industriale.

8. **EFFICACIA DELLA GARANZIA**

8.1 **Garanzia Cumulativa**

Il Pegno è assoluto ed incondizionato, la sua validità ed esistenza sono autonome, ed è aggiuntivo rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale ovvero ad ogni altro diritto, facoltà o rimedio previsto dalla legge di cui i Creditori Garantiti possano, al momento attuale o successivamente, beneficiare o venire a beneficiare in relazione a tutti o ad alcuni dei Crediti Garantiti.

8.2 **Rinunce**

Il ritardato o il mancato esercizio da parte dei Creditori Garantiti di un qualsiasi diritto ai sensi del presente contratto e/o dei Rapporti Garantiti non avrà valore di rinuncia ad essi, né il suo singolo o parziale esercizio ne precluderà uno ulteriore o diverso esercizio del medesimo diritto o di qualunque altro diritto.

8.3 **Illegalità, Invalidità, Inefficacia**

La contrarietà a norme di legge, e l'invalidità o l'inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente contratto non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia del presente contratto o di qualunque altra disposizione dello stesso.

8.4 **Esonero da Responsabilità**

Nessuno dei Creditori Garantiti sarà responsabile per eventuali danni subiti dal Costituente in conseguenza delle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad essi spettanti ai sensi del presente contratto e del Pegno se non nel caso di dolo o colpa grave, e limitatamente al soggetto cui possa essere direttamente imputato il dolo o la colpa grave.

8.5 **Garanzia Continua**

In espressa deroga all'articolo 1200 del Codice Civile, il Pegno rimarrà valido nella sua integrità, nonostante qualunque rimborso o adempimento totale o parziale dei Crediti Garantiti, fino allo scadere del Periodo di Efficacia.

di
~
ff

9. RAPPRESENTANTE COMUNE DEI CREDITORI GARANTITI

- 9.1 UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, è dai Creditori Garantiti nominato ed agirà quale Rappresentante Comune dei Creditori Garantiti, in qualità di mandatario con rappresentanza, ed avrà pertanto potere di rappresentanza attiva e passiva, sostanziale e processuale, in relazione al Pegno. Pertanto, ogni diritto e facoltà spettante ai Creditori Garantiti, o a ciascuno di essi, ai sensi del presente contratto ed in relazione al Pegno, potrà essere esercitato da UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, quale Rappresentante Comune, ivi inclusa la facoltà di intraprendere ogni azione giudiziaria, anche di natura cautelare, in relazione alla tutela del Pegno, alla sua escussione ed alla sua liberazione ed estinzione, come sopra previsto, per conto dei Creditori Garantiti. Il Costituente prende atto di quanto precede.
- 9.2 In conseguenza di quanto sopra il Costituente potrà validamente inviare ogni comunicazione al solo Rappresentante Comune (anche se destinata agli altri Creditori Garantiti o ad uno solo di essi, a seconda del caso) e considerare ogni comunicazione proveniente dal Rappresentante Comune in relazione al Pegno ed ai Titoli di Proprietà Industriale oggetto del Pegno stesso, come proveniente anche dagli altri Creditori Garantiti (o da alcuno di essi se così precisato), a meno che diversamente sia specificato nella stessa comunicazione.
- 9.3 Il Costituente prende atto di quanto sopra e della facoltà dei Creditori Garantiti di sostituire UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con altro soggetto che, ai fini del presente contratto, avrà le stesse prerogative e gli stessi poteri di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, in qualità di Rappresentante Comune dei Creditori Garantiti. Si precisa, ad ogni buon conto, che la sostituzione di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, quale "Security Agent" ai sensi dell'Accordo tra i Creditori comporterà l'automatica sua sostituzione come Rappresentante Comune ai fini del presente contratto, a favore del soggetto che assumerà il ruolo di "Security Agent" in sostituzione di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con il solo onere di comunicazione di tale sostituzione al Costituente. Qualunque comunicazione inviata ai sensi dei Rapporti Garantiti che informi il Costituente circa la sostituzione del "Security Agent" sarà, a tal fine, ritenuta sufficiente.

10. TASSE, IMPOSTE, SPESE E INDENNIZZO

ONISSIS

10.1 Spese

Tutti i costi e le spese (ivi compresi le spese legali, nei limiti separatamente concordati, l'imposta di bollo, l'imposta di registro e l'imposta sul valore aggiunto), ragionevolmente sostenuti dai Creditori Garantiti in relazione alla negoziazione, preparazione e sottoscrizione del presente contratto, al completamento delle transazioni ed al perfezionamento della garanzia reale contemplata nel presente contratto sono a carico del Costituente e di conseguenza il Costituente rimborserà tempestivamente ed integralmente, su richiesta del Rappresentante Comune, i Creditori Garantiti degli importi di tali costi e spese in conformità con quanto previsto nei Rapporti Garantiti e dall'Accordo tra i Creditori.

10.2 Costi di Escussione

015515

Il Costituente rimborserà integralmente, entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla richiesta del Rappresentante Comune, i Creditori Garantiti di tutti i costi e le spese (ivi compresi le spese legali, i bolli e qualsiasi imposta sul valore aggiunto) sostenuti dai medesimi in relazione all'esercizio, mantenimento e/o escussione di qualunque loro diritto, facoltà o rimedio o del Pegno, ovvero in relazione a qualunque procedimento promosso da o nei confronti dei Creditori Garantiti in conseguenza della accettazione, detenzione, o a seguito dell'esercizio di qualsiasi diritto, facoltà o rimedio da parte dei Creditori Garantiti medesimi ai sensi del presente contratto.

10.3 Imposte

Il presente contratto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, di importo pari ad Euro 168.00, essendo il Pegno concesso dal Costituente in favore dei Creditori Garantiti una garanzia reale per obbligazioni proprie ed all'imposta di bollo di importo pari ad Euro 14.62 per ogni foglio.

10.4 Indennizzo

Il Costituente, nonostante il rilascio o la liberazione parziale o integrale di qualunque garanzia, manterrà indenni i Creditori Garantiti ed il Rappresentante Comune da qualunque azione legale, procedimento, richiesta di risarcimento, perdita, responsabilità e costi eventualmente sostenuti da alcuno dei medesimi in conseguenza di alcuna violazione da parte del Costituente delle disposizioni del presente contratto o dell'esercizio di alcuno dei diritti, facoltà o rimedi conferiti ai Creditori Garantiti dal presente contratto, o altrimenti relativi ai Titoli di Proprietà Industriale.

11. CESSIONI, TRASFERIMENTI E MODIFICHE

- 11.1 Il Pegno permarrà nella sua validità ed integrità e sarà trasferito, in tutto o in parte, senza necessità di alcuna ulteriore manifestazione del consenso del Costituente, quale conseguenza legale della eventuale cessione, totale o parziale, da parte di alcuno dei Creditori Garantiti dei Rapporti Garantiti o dei Crediti Garantiti.
- 11.2 Ai fini del Pegno, la cessione dei Rapporti Garantiti o dei Crediti Garantiti avrà natura ed effetto di cessione di contratto e di cessione di credito, secondo il caso, con esclusione di alcuna efficacia novativa sul contratto stesso o sul credito garantito esistenti al momento del perfezionamento di tale cessione.
- 11.3 Senza pregiudizio della natura accessoria ed automatica dei trasferimenti secondo quanto previsto al presente Articolo 11, il Costituente presta sin d'ora il proprio consenso a che il trasferimento del Pegno conseguente alla cessione a favore del soggetto che verrà indicato come cessionario, in tutto o in parte, dei Rapporti Garantiti o dei Crediti Garantiti in alcun atto di cessione stipulato tra tale soggetto e i Creditori Garantiti, sia trascritto in maniera conforme a quanto stabilito dall'Articolo 3 del presente contratto.
- 11.4 Il Costituente autorizza altresì il Rappresentante Comune a domandare in ogni momento le trascrizioni corrispondenti a quelle di cui all'Articolo 3 del presente contratto, di ogni cessione dei Rapporti Garantiti o dei Crediti Garantiti, esonerando in ogni caso espressamente da ogni responsabilità i competenti pubblici funzionari in relazione al compimento di tale formalità.

- 11.5 Al fine di procedere alla trascrizione prevista al Paragrafo che precede, il Costituente si impegna ad intervenire, su richiesta del Rappresentante Comune, alla sottoscrizione di titolo idoneo ad ottenere la trascrizione dell'avvenuta cessione.
- 11.6 Il Pegno permarrà nella sua integrità e rimarrà vincolante per il Costituente, i suoi successori, cessionari o aventi causa anche a seguito di modifiche di tutti o parte dei Rapporti Garantiti ovvero di tutti o parte dei Crediti Garantiti (ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, l'estensione delle linee di credito ovvero il posticipo dei termini di rimborso delle somme dovute e/o qualsiasi modifica che sia considerata una novazione dei Rapporti Garantiti), e a tal fine il Costituente si impegna espressamente e irrevocabilmente sin d'ora alla continuazione del Pegno nel caso di modifica di tutti o parte dei Rapporti Garantiti ovvero di tutti o parte dei Crediti Garantiti (inclusa la novazione di tutti o parte dei Rapporti Garantiti), anche ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1232 del Codice Civile.
- 11.7 A seguito della sottoscrizione di Futuri Contratti Hedging da parte del Costituente, il Costituente dovrà prontamente sottoscrivere, su richiesta del Rappresentante Comune e a spese del Costituente, un atto di conferma ed estensione avente data certa in una forma che sia ritenuta soddisfacente dal Rappresentante Comune e nel rispetto degli "Agreed Security Principles" come definiti nel Contratto di Finanziamento ed eseguire tutti gli ulteriori atti che il Rappresentante Comune dovesse ritenere necessari al fine di confermare che il Pegno sia valido ed efficace anche in relazione alle obbligazioni derivanti dai Futuri Contratti Hedging e/o dal Contratto di Finanziamento nel rispetto degli "Agreed Security Principles" come definiti nel Contratto di Finanziamento e di quanto previsto ai paragrafi che seguono.
- 11.8 La definizione di Crediti Garantiti deve inoltre includere tutti i crediti, esistenti o futuri, derivanti a qualunque titolo dai Futuri Contratti Hedging, allorquando le relative "confirmation" saranno state sottoscritte, e pertanto il Pegno dovrà essere confermato ed esteso al fine di garantire i menzionati crediti secondo le modalità previste all'articolo 11.9 che segue.
- 11.9 Il Costituente si impegna a confermare per iscritto, se richiesto dai Creditori Garantiti, anche a mezzo del Rappresentante Comune e nelle forme che questi ragionevolmente richiederanno contestualmente ovvero precedentemente ad ogni modifica di tutti o parte dei Rapporti Garantiti o della modifica o estensione di tutti o parte dei Crediti Garantiti, il proprio accordo di cui al Paragrafo che precede in rapporto a qualsiasi modifica di tutti o parte dei Rapporti Garantiti o qualsiasi modifica o estensione di tutti o parte dei Crediti Garantiti. Fermo restando quanto previsto dall'Allegato 13 del Contratto di Finanziamento (*Agreed Security Principles*), a tal fine il Costituente dovrà, prontamente non appena richiesto dal Rappresentante Comune:
- 11.9.1 sottoscrivere un atto confermativo, in forma giudicata ragionevolmente soddisfacente dal Rappresentante Comune ed avente data certa, al fine di assicurare la validità e l'efficacia del Pegno con riferimento alle modifiche così intervenute ai Crediti Garantiti;
- 11.9.2 procedere alla trascrizione di tale atto in maniera conforme a quanto stabilito dall'Articolo 3 del presente contratto.

11.10 I costi, anche di natura fiscale, derivanti dagli impegni di cui al presente Articolo, saranno allocati secondo quanto previsto caso per caso dai Rapporti Garantiti.

11.11 **Divulgazione**

I Creditori Garantiti avranno il diritto di divulgare quelle informazioni che riterranno opportune, inerenti al Costituente o a qualunque altro soggetto, ovvero relative al presente contratto, a qualunque successore effettivo o potenziale, diretto o indiretto, o ad altro soggetto cui tali informazioni devono essere divulgate ai sensi delle leggi vigenti.

12. **ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI**

12.1 Ai fini del presente contratto e del Pegno, il Costituente e il Rappresentante Comune eleggono domicilio agli indirizzi sotto indicati:

- **Costituente:**

Cerved Group S.p.A.

Via San Virgilio n. 1, 20142 Milano

Att.: Chief Executive Officer/Chief Financial Officer

Fax: +39 02 7602045

e-mail: Gianandrea.DeBernardis@cervedgroup.com/

Giovanni.Sartor@cervedgroup.com

- **Rappresentante Comune:**

UniCredit Bank AG, Succursale di Milano

Via Broletto, 16 20121 Milano

Att.: Stefano Petrelli

Fax: +39 02 49535353

Email: stefano.petrelli@unicredit.eu / loanagencymilan@unicredit.eu

12.2 Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle parti del presente contratto sarà efficace unicamente se: (i) indirizzati alla parte stessa presso l'indirizzo, il dipartimento ed all'attenzione della persona indicati al precedente paragrafo e, (ii) se inviati per fax, siano ricevuti in forma leggibile.

13. **RINUNCE E MODIFICHE**

13.1 Qualsiasi rinuncia da parte di un Creditore Garantito ai propri diritti derivanti dal presente contratto non sarà efficace se non comunicata per iscritto.

13.2 Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente contratto, ovvero al Pegno, ovvero qualsiasi rinuncia ad avvalersi dei diritti in esso previsti, non produrrà alcun effetto a meno che tale modifica o rinuncia risulti da un atto sottoscritto dal Costituente e dal Rappresentante Comune.

14. **DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA - DOCUMENTO DI SINTESI**

Ai fini di quanto previsto nelle Disposizioni sulla Trasparenza, le Parti si danno reciprocamente atto e confermano:

- (a) di aver conferito un mandato ed essere state assistite dai rispettivi consulenti legali in relazione alla negoziazione, predisposizione e sottoscrizione del presente Contratto; e
- (b) che il presente Contratto, e tutti i relativi termini e condizioni, ivi incluso le Premesse e gli Allegati, hanno costituito oggetto di trattativa individuale tra le Parti.

15. **LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

15.1 Il presente contratto ed il Pegno sono regolati dal diritto italiano.


15.2 Fatti salvi i casi di competenza inderogabile stabiliti dalla legge, il Foro di Milano avrà competenza esclusiva a conoscere di qualunque controversia insorta fra le parti in merito al presente contratto ed al Pegno.

16. **SCRITTURE CONTABILI E CERTIFICATI**


In qualunque contenzioso giudiziale o arbitrale derivante o in connessione con il presente contratto, le registrazioni sui conti tenuti dal Rappresentante Comune e dai Creditori Garantiti costituiscono prova prima facie relativa sulle questioni cui si riferiscono.



Cerved Group S.p.A.



Cerved Technologies S.p.A.



UniCredit Bank AG, Succursale di Milano

ALLEGATO A
(LISTA DEI CREDITORI GARANTITI)

PARTE I

(Contratto di Finanziamento)

Banca IMI S.p.A., società costituita in Italia, con sede in Largo Mattioli n. 3, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il numero 04377700150.

BNP Paribas S.A., società costituita in Francia, con sede legale in Boulevard des Italiens 16, 75009 Parigi (Francia), avente capitale sociale interamente versato pari a Euro 2.507.455.130, iscritta alla Camera di Commercio di Parigi con il n. B662 042 449.

BNP Paribas S.A., società costituita in Francia, con sede legale in Boulevard des Italiens 16, 75009 Parigi (Francia), avente capitale sociale interamente versato pari a Euro 2.507.455.130, iscritta alla Camera di Commercio di Parigi con il n. B662 042 449, **Succursale Italia**, con sede in Piazza San Fedele 1/3, Milano, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: 04449690157.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, società costituita in Francia, con sede legale in Quai du Président Paul Doumer n. 8, 92920 Parigi (Francia), La Défense Cedex, iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre, con il n. Siren 304.187.701, che agisce tramite la propria **Succursale di Milano**, con sede in Piazza Cavour n. 2, Milano, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: 11622280151.

Credit Suisse AG, società costituita in Svizzera, con sede legale in Paradeplatz 8, Zurigo (Svizzera), avente capitale sociale interamente versato pari a CHF 4.399.665.200,00, iscritta nel Registro Commerciale del cantone di Zurigo (registrazione n. CH-020.3.923.549-1), **Filiale di Milano**, con sede in Via Santa Margherita n. 3, Milano, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: 10087790159.

Deutsche Bank AG, London Branch, società con sede legale in Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londra (Regno Unito), iscritta al Registro delle Imprese con il n. BR000005.

Deutsche Bank S.p.A., società costituita in Italia, con sede legale in Piazza del Calendario no. 3, Milano, Italia, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il numero di iscrizione 01340740156.

HSBC Bank plc, società costituita nel Regno Unito, con sede Canada Square n. 8, Londra E14 5HQ (Regno Unito), iscritta al Registro delle Imprese con il numero di iscrizione 14259.

UniCredit Bank AG, società costituita in Germania, con sede legale in 80333 Monaco di Baviera (Germania), Kardinal-Faulhaber Straße n.14, avente capitale sociale interamente versato pari a Euro 2.407.151.016,00, iscritta al Registro delle Imprese di Monaco di Baviera (Germania), con il n. HRB42148, **Succursale di Milano**, con sede in Via Tommaso Grossi n. 10, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: 09144100154, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1271205.

UniCredit S.p.A., società costituita in Italia, con sede legale in via Specchi 16, Roma e Direzione Generale in Piazza Cordusio 2, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Roma con il numero 00348170101.

PARTE II

Creditori Garantiti ai sensi del Funding Loan Group Agreement

Cerved Technologies S.p.A. con socio unico, società costituita in Italia, con sede legale in via Manfredo Camperio n. 14, Milano, avente capitale sociale interamente versato pari a Euro 120.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, con il n. 08076240962.

07/15/15

ALLEGATO B
(PRINCIPALI CONDIZIONI FINANZIARIE DEI RAPPORTI GARANTITI)

PARTE I

(Contratto di Finanziamento)

Nome del contratto: €75,000,000 Super Senior Revolving Facility Agreement;

Ammontare capitale massimo: 75.000.000,00 di Euro;

Valuta: finanziamento "multi-currency". La valuta di base è l'euro e il finanziamento può essere erogato in più valute;

Interessi: pari alla somma tra: (a) un tasso di interesse annuo denominato IBOR (EURIBOR o LIBOR, secondo il caso), (b) un margine variabile tra 4,00% e 4,50% su base annua e (c) i Mandatory Cost, se previsti;

Interessi di mora: il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine dell'1%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato integralmente l'ultimo giorno del relativo periodo di interessi (c.d. "Interest Period", come definito nel Contratto di Finanziamento) e in ogni caso alla data di scadenza finale (c.d. "Termination Date"), ovvero alla data che cade 5 anni e 9 mesi dopo la data del completamento dell'acquisizione di Cerved Holding S.p.A. da parte di Cerved Technologies S.p.A. (c.d. "Closing Date", come definita nel Contratto di Finanziamento);

Prenditore: Cerved Group S.p.A.;

0115515

PARTE II

Il Funding Loan Group Agreement

Nome del contratto: Funding Loan;
Ammontare capitale massimo: Euro 99.153.559,95
Valuta: Euro;
Data di Scadenza: 15 gennaio 2021;
Interessi: 6,5 % per annum (360);
Rimborso: l'ammontare erogato dovrà essere rimborsato integralmente – assieme con gli interessi maturati e non corrisposti – alla Data di Scadenza;

Parti:

- (i) **Prenditore:** Cerved Group S.p.A.;
(ii) **Finanziatore:** Cerved Technologies S.p.A..

omissis

ALLEGATO C
(ELENCO DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE)

Marchi ex Centrale

Marchio	Numero	Paese di Registrazione
CENTRALE DEI BILANCI	Reg. No 4502555	European Union
CENTRALE DEI BILANCI	TO2003C002130	Italy
LOGO DEL GRUPPO	RM2005C003124	Italy
SIEF	Appl. No TO2005C002959	Italy
SIRC	Appl. No TO2005C002961	Italy
SIRE	Appl. No TO2005C002962	Italy
SIAM	Appl. No TO2005C002964	Italy
REAM	Appl. No TO2005C002965	Italy
Cebi	Appl. No TO2003C002131	Italy
Cebi	Appl. No 004688842	European Union
Cebi SCORE	Appl. No TO2005C002958	Italy
Cebi SCORE	Appl. No 004688933	European Union
CB	Appl. No TO2005C002955	Italy
CB SCORE	Appl. No TO2005C002957	Italy
CB SCORE	Appl. No 004689188	European Union

0115515

Marchi registrati ex Cerved BI SpA

Marchio	Numero	Paese di Registrazione
Cerved CARTESIO	RM1998C003795	Italy
Cerved MONITOR	RM1998C003796	Italy
Cerved VIPO	Appl. No RM2004C000504	Italy
V.IPO	Appl. No RM2004C000505	Italy
VIPO	Appl. No RM2004C000506	Italy
RETEAFFARI SERVIZI TELEMATICI PER LE IMPRESE	Appl. No RM2005C002032	Italy
GLOBAL COMPETITION L'IMPRESA ITALIANA NELLA ECONOMIA GLOBALE	Appl. No RM2005C003123	Italy
GLOBAL COMPETITION	Appl. No 4493888	Unione Europea
CREDITCHECK	R576918	AUSTRIA BENELUX BULGARIA FRANCIA GRECIA, INTERNAZIONALE, POLONIA, ROMANIA, SAN MARINO, SPAGNA UNGHERIA
CREDITCHECK	977044	Italy

01115515

Marchi registrati ex Databank

Marchio	Numero	Paese di Registrazione
COMPETITORS GRAFIA	492608	WIPO (Internazionale)
COMPETITORS	814877575	BRASILE
COMPETITORS GRAFIA	MI2003C005408	ITALIA
COMPETITORS GRAFIA	4177804	COMUNITARIO
COMPETITORS GRAFIA	492608	WIPO (Internazionale)
DATABANK	MI2006C009583	ITALIA
DATABANK FIGURA	1540448	ARGENTINA
DATABANK FIGURA	1412574	STATI UNITI
DATABANK FIGURA	MI2004C008637	ITALIA
DATABANK FIGURA	4183869	COMUNITARIO
DATABANK SITE PERFORMANCE RATING	MI2000C007559	ITALIA
DBK E FIGURA	866815	ITALIA
DBK E FIGURA	547588	WIPO (internazionale)
DBK E FIGURA	547588	WIPO (internazionale)
DBK E FIGURA	547588	WIPO (internazionale)
DBK E FIGURA	547588	WIPO (internazionale)
DBK E FIGURA	547588	WIPO (internazionale)
GIALLODATABANK	MI2000C013327 ITALIA	ITALIA
SITE RATED DATABANK FIGURA A COLORI	974208	ITALIA
SUPERLINKER	MI2008C002258	ITALIA
MAST PLUS GRAFIA	MI2008C002261	ITALIA
RATIOS GRAFIA	MI2008C002268	ITALIA
DIR DATABANK	MI2008C002266	ITALIA

INDUSTRY RATING		
DIFF DATABAK INDUSTRY FINANCIAL FORECAST	MI2008C002269	ITALIA

h5.
25
l

Marchi registrati ex Lince S.p.A.

Marchio	Numero	Paese di Registrazione
LINCE parola e figura	MI99C005972	ITALIA
BIG BUSINESS INFORMATION GROUP logo	MI2004C004239	ITALIA